



Newsletter Internet e Nuove tecnologie

MAGGIO 2021

Uso di strumenti digitali nel diritto societario

Novità in vista dalla Legge di Delegazione europea sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevista l'attuazione del principio relativo a:

- possibilità che la costituzione online sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro,
- la società sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

Riferimenti: Legge n. 53/2021 art. 28; Direttiva (UE) 2019/1151





Comunicazione e Terziario Avanzato

Verso l'adozione di un nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Nella Legge di Delega Europea adottato l'art. 4 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, nel quale viene dichiarata l'adozione di un nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche italiano (l'attuale codice è disciplinato con il d.lgs. n. 259/2003).

L'Autorità Garante per le Comunicazioni sarà l'autorità di riferimento di regolamentazione del settore, aggiornandone i compiti.

Prevista l'introduzione di misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultra larga, sia fisse che mobili nonché la nozione di "servizio universale" che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti.

Altri principi stabiliti, quello di assicurazione della concorrenza e della certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovi dei diritti di utilizzo delle frequenze; la definizione di un regime autorizzatorio per l'uso delle frequenze LPWAN (Low Power Wide Area Network); la previsione di oneri amministrativi proporzionati; prevedere specifiche misure per le imprese attive nel mercato all'ingrosso; revisione dell'apparato sanzionatorio.

Riferimenti: Legge n. 53/2021 art. 4; Direttiva (UE) 2018/1972; d.lgs. 259/2003

Diritto d'autore e mercato unico digitale: legge delega europea

Novità in vista nella legge di delegazione europea in materia di recepimento della Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale.

Alcuni fra i principi fissati nella Legge delega riguardano:

- applicazione della definizione di "istituto di tutela del patrimonio culturale" in maniera ampia al fine di favorire l'accesso a tali beni ivi custoditi, definendo altresì modalità con cui titolari di diritti connessi possono escludere opere loro riferite;
- disciplinare le eccezioni o limitazioni dell'estrazione di un testo, garantendo sicurezza dei dati e definendo i requisiti e modalità di accesso;
- definire requisiti per determinare se un'opera sia fuori commercio e/o "orfana";



Comunicazione e Terziario Avanzato

- definire la quota di proventi spettante agli editori per opere oggetto di eccezione o limitazione.

Riferimenti: L. n. 53/2021 art. 9; direttiva (UE) 2019/790

Stanziati i fondi complementari al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza

Per la gestione dei fondi comunitari messi a disposizione tramite il cosiddetto “Recovery Fund”, il governo italiano ha definito ed inviato all’Unione Europea il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – PNRR.

Il Piano si divide in 6 mission principali, a loro volta suddivise in diverse linee d’intervento:

- 1) Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura;
- 2) Rivoluzione verde e transizione ecologica;
- 3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- 4) Istruzione e ricerca;
- 5) Inclusione e coesione;
- 6) Salute.

Questi stanziamenti comunitari sono poi integrati con fondi nazionali, pari a 30,6 miliardi di euro, che sono stati definiti dal governo con un apposito decreto-legge.

Gli interventi previsti dal decreto-legge riguardano i seguenti ambiti:

- Servizi digitali e competenze digitali: oltre al processo di digitalizzazione della P.A., verrà coinvolta in tale ambito anche il sistema giudiziario e quello produttivo. A tale ultimo riguardo, tale Mission verrà attuata tramite progetti di incentivazione degli investimenti in tecnologie avanzate, per le connessioni ultraveloci in fibra ottica 5G, per rafforzare la partecipazione allo sviluppo dell’economia dello spazio e i sistemi di osservazione della Terra per il monitoraggio dei territori, la promozione dello sviluppo e competitività delle imprese italiane anche sui mercati internazionali, anche attraverso strumenti finanziari innovativi;



Comunicazione e Terziario Avanzato

- Tecnologie satellitari ed economia spaziale;
- Riqualificazione edilizia residenziale pubblica;
- Interventi per le aree del terremoto;
- “Ecobonus e Sismabonus”: al riguardo, sono inserite alcune proroghe in riferimento agli edifici condominiali e Istituti autonomi case popolari (“vedi anche”);
- Infrastrutture e mobilità sostenibili (rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi) per la sostenibilità ambientale dei porti e il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade;
- Investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali e per altri interventi in materia;
- Salute, ambiente e clima; ospedale sicuro e sostenibile; ecosistema innovativo della salute;
- Case dei servizi di cittadinanza digitale; transizione 4.0; accordi per l’innovazione;
- Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori;
- Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo;
- Iniziative di ricerca per le tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziali.

Riferimenti: Decreto Legge n. 59/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 7/8/2021



Comunicazione e Terziario Avanzato

Maxi sanzione a Google per abuso di posizione dominante

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato a Alphabet Inc, Google LCC e Google Italy s.r.l. una sanzione di oltre 100 milioni di Euro per abuso di posizione dominante (violazione dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).

Secondo quanto accertato dall'Autorità è emerso che:

- tramite il sistema operativo Android e app store Google Play, Google detiene una posizione dominante che le consente di controllare l'accesso degli sviluppatori di app agli utenti finali;
- Google da oltre due anni rifiuta a Enel X di rendere disponibile l'app JuicePass (una app che permette di utilizzare le app quando l'utente è alla guida rispettando i requisiti di sicurezza e riduzione della distrazione. Juice Pass fornisce servizi quali la ricarica dei veicoli elettrici, la ricerca di una colonnina di ricarica e la sua prenotazione, gestione di una sessione di ricarica) su Android Auto. Questo comportamento, rileva l'Autorità, potrebbe compromettere la possibilità per Enel X di costruire una solida base di utenti e può influenzare lo sviluppo della mobilità elettrica in merito al potenziamento di una rete di infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche adeguata alla fase di crescita della domanda di servizi in tal senso.

L'AGCM ha imposto a Google di rendere disponibile per Enel X, così come per altri sviluppatori di app, strumenti di programmazione di app interoperabili con Android Auto e vigilerà sull'effettiva e corretta attuazione di tali obblighi avvalendosi di un esperto indipendente per il monitoraggio cui Google dovrà fornire tutta la collaborazione e le informazioni richieste.

Riferimenti: provvedimento AGCM caso n. A529, provvedimento n. 29645/2021

Il nuovo Digitale Terrestre DVB-T2

Lo standard delle trasmissioni TV sta cambiando e solo gli apparecchi compatibili continueranno a funzionare.

Il DVB-T2 è lo standard di ultima generazione per le trasmissioni sulla piattaforma digitale terrestre del consorzio europeo DVB e permette una migliore qualità del segnale e programmi in alta definizione.



Comunicazione e Terziario Avanzato

In Italia il cambio avverrà in due step:

- il primo a settembre 2021. Dal 1° settembre 2021 tutte le TV devono lasciare la codifica video Mpeg-2 e devono trasmettere i propri programmi con la codifica Mpeg-4, lo standard utilizzato per trasmettere oggi tutti i canali in HD. Questa fase della transizione sarà condotta per aree regionali in tutta Italia e si concluderà il 20 giugno 2022;
- il secondo a giugno 2022. Dopo la prima fase dei canali HD, il passaggio al nuovo digitale terrestre entrerà nel vivo con la seconda fase a partire dal 21 giugno 2022 sino al 30 giugno 2022 quando tutte le regioni d'Italia passeranno dal DVB T al DVB T2, lo standard di seconda generazione della Tv digitale.

Nella seconda fase del passaggio (primavera 2022) tutti i canali nazionali e locali (Rai, Mediaset, La7, Discovery e gli altri) spegneranno le trasmissioni in DVB T e trasmetteranno tutti i programmi in DVB T2.

I decoder o TV non compatibili non potranno più sintonizzare i canali sulla tv digitale terrestre. La ricezione delle trasmissioni televisive sarà possibile con apparecchi di nuova generazione (post 2017), oppure se si possiede un apparecchio acquistato prima del 2017 occorrerà renderlo idoneo con un apposito decoder.

Riferimenti: sito <https://www.nuovodigitaleterrestre.it>

Prorogata l'adozione delle nuove Linee guida AgID

E' stato ufficialmente prorogato al **1 gennaio 2022** il termine da cui sarà obbligatoria l'adozione delle Linee guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di AgID.

Le Linee guida in parole contengono numerose modifiche in particolare sui metadati che devono accompagnare i documenti informatici sin dalla loro formazione.

Operatori pubblici e privati hanno a disposizione un termine più lungo per l'adeguamento dei programmi informatici alle nuove Linee guida.

Riferimenti: Determinazione AgID n. 371 del 18/05/2021



Comunicazione e Terziario Avanzato

Intelligenza Artificiale: predisposta bozza di regolamento UE

Il 21 aprile scorso la Commissione Europea ha presentato la propria proposta di Regolamento per un approccio europeo. Finalità è quella di introdurre una disciplina uniforme e condivisa tra gli Stati membri nell'ottica di garantire i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini europei.

L'Intelligenza Artificiale è definita come l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività.

L'IA permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, mettersi in relazione per percepire e risolvere problemi e agire verso un obiettivo specifico, con capacità di adattare il proprio comportamento analizzando gli effetti delle azioni precedenti e lavorando in autonomia.

La proposta valuta i rischi connessi all'IA, quali l'abuso, difficoltà nell'individuazione delle responsabilità, perpetuare distorsioni strutturali, minacciare la privacy: non deve essere usata per risolvere complesse questioni sociali; in un incidente in cui è coinvolta un'auto a guida autonoma, è una sfida importante stabilire chi è responsabile per i danni cagionati; la modalità di progettazione e i dati che vengono immessi influenzano i risultati prodotti dall'AI e se alcuni aspetti non venissero programmati o programmati per riflettere distorsioni, come falsare decisioni in merito a un'assunzione o la concessione di prestiti o l'esito di procedimenti penali; potrebbe mettere insieme informazioni che acquisisce su una persona senza che questa ne sia a conoscenza; potrebbe essere usata per creare "bolle" in rete per strumentalizzare l'informazione; potrebbe portare alla scomparsa di molti posti di lavoro, anche se ne verranno creati al tri e di migliori è cruciale che ci sia un'adeguata formazione; potrebbe portare a una distorsione della concorrenza con accumoli di informazioni; potrebbe portare a perdita di controllo sugli armamenti

Prosegue il Parlamento europeo nella sua valutazione anche dei potenziali benefici, potendo trovare soluzione a molteplici problematiche, quali ad esempio, in campo medico e in quello dell'istruzione, sistemi di trasporto più sicuri, migliorare e rendere più sicura la manutenzione dei macchinari, offrire percorsi di vendita più ottimizzati e fluidi, risparmiare energia.

Riferimenti: proposta dell'Commissione europea del 21/04/2021

Pass vaccinali: audizione del Garante alla Camera

Il decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52, inerente misure urgenti per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, contiene norme concernenti anche il cosiddetto "pass vaccinale".

Comunicazione e Terziario Avanzato

Il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto legge, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha adottato un Provvedimento di Avvertimento formale al Governo basato su una lunga serie di gravi mancanze di tali norme dal punto di vista della normativa per la tutela dei dati personali.

Il Presidente dell'Autorità garante, Prof. Stanzione, pubblica il testo della propria Audizione informale alla Camera sulla questione.

L'Autorità da subito atto che dopo il provvedimento di avvertimento sono seguite interlocuzioni con il Governo, tuttora in corso in questi giorni, volte ad adeguare, verosimilmente con gli emendamenti che saranno presentati, il testo del decreto-legge ai rilievi del Garante.

Il Garante fa il punto sui rilievi mossi, aggiungendo i suggerimenti che ritiene idonei per adeguare la norma ai principi e tutele in materia di privacy.

Ai fini della legittimità del trattamento è indispensabile, anzitutto, che la relativa previsione normativa ne circoscriva, in maniera sufficientemente determinata, l'estensione dal punto di vista soggettivo e oggettivo, introducendo garanzie adeguate all'impatto del trattamento sui diritti e le libertà dei cittadini e alla natura dei dati trattati. Sotto questo profilo, va considerato che quello funzionale al sistema delle certificazioni verdi è un trattamento effettuato sistematicamente, su larga scala rispetto a dati anche sanitari in quanto suscettibili di inferenza, sia pur indiretta, sulla base dei dati contenuti nell'attestazione. Da un lato, infatti, il dato relativo alla guarigione presente nel relativo modello di pass rivela la condizione patologica, pur pregressa, dell'interessato. Dall'altro lato, poi, anche da un dato sull'avvenuta vaccinazione potrebbero evincersi, pur indirettamente, informazioni sulla sussistenza di patologie nel caso di soggetti che non rientrano, al momento di rilascio del pass, nella fascia di età dei soggetti eleggibili per la somministrazione del vaccino.

E' opportuno, rileva l'Autorità, introdurre una precisazione che escluda l'utilizzo dei pass per finalità diverse da quelle espressamente previste dal decreto-legge, auspicabilmente circoscrivendo maggiormente ex-ante l'ambito rimesso alle determinazioni delle linee-guida

Va garantito il rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1 lett. c) del GDPR, per cui è indispensabile espungere dalla previsione relativa al contenuto dei certificati ogni dato ultroneo rispetto alle finalità di verifica della condizione del soggetto, non ostativa alla libera circolazione. A questi fini, le sole informazioni necessarie appaiono essere i dati identificativi, il numero univoco della certificazione e il suo termine di validità (che sarà naturalmente diverso in ragione dell'oggetto dell'attestazione). Quindi, appaiono eccedenti non solo l'indicazione del numero di dosi di vaccino somministrate al soggetto, ma anche la previsione di modelli di certificazioni verdi diversi a seconda della condizione (vaccinazione, guarigione, test negativo) in virtù della quale esse sono rilasciate.

Ai fini della legittimità del trattamento è necessaria l'individuazione dei titolari, con particolare riferimento alle attività di emissione e controllo delle certificazioni verdi e delle operazioni svolte sulla "Piattaforma Nazionale DGC", che rappresenterebbe il sistema informativo nazionale per il rilascio e la verifica e l'accettazione di certificazioni Covid-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.



Comunicazione e Terziario Avanzato

L'omessa individuazione dell'ente presso il quale sarà istituita la piattaforma e dei soggetti istituzionali ai quali è assegnata la titolarità dei trattamenti effettuati mediante tale sistema informativo, oltre a privare della necessaria certezza normativa la disciplina di riferimento, non rende possibile agli interessati l'esercizio dei diritti e delle tutele loro riconosciute dalla normativa di protezione dei dati personali.

Per questi certificati, prosegue il Garante, non è contemplata alcuna delle garanzie che saranno invece, doverosamente, introdotte con il citato dPCM, in ordine al termine di conservazione dei dati, alle misure di protezione di natura tecnica e organizzativa idonee a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti o la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, infine, alle modalità di aggiornamento delle certificazioni stesse.

Con i perfezionamenti su indicati, chiude il Garante, la disciplina delle certificazioni verdi nazionali può realizzare un congruo bilanciamento tra privacy, esigenze sanitarie, libertà di circolazione e di iniziativa economica. Si può, in tal senso, delineare un valido strumento (ancorché in via transitoria rispetto alla disciplina europea), al fine di consentire delle riaperture in sicurezza e, con esse, un' almeno parziale ripresa economica.

Riferimenti: D.L. n. 52/2021; Provvedimento Garante n. 156/ del 23/04/2021

DPO in ambito pubblico: Documento di indirizzo del Garante

Il GDPR ha pubblicato un Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile protezione dei dati (Rpd) in ambito pubblico, ove risponde a domande, ad esempio, sul ruolo effettivo del Responsabile della protezione dati nella PA; quali titoli e che tipo di esperienza professionale deve possedere; quando è incompatibile con altri incarichi o può incorrere in situazioni di conflitto di interessi; come deve essere supportato e coinvolto, e per quali compiti.

L'esigenza di fornire chiarimenti, dichiara l'Autorità, si è resa necessaria perché si registrano ancora diverse incertezze che impediscono la definitiva affermazione di questa importante figura, obbligatoria per il settore pubblico.

Il documento di indirizzo, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, sarà inviato ai vertici delle amministrazioni nazionali e territoriali e alle realtà rappresentative del mondo pubblico, affinché ne favoriscano la più ampia diffusione.

Al seguente link il documento in parola:

<https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Documento+di+indirizzo+su+designazione%2C+posizione+e+compiti+del+Responsabile+della+protezione+dei+dati+%28RPD%29+in+ambito+pubblico.pdf/e3ae7174-7c2c-e3d3-525a-bcc95f8d68b2?version=2.0>

Riferimenti: Provvedimento n. 186/2021; Comunicato stampa del 24/05/2021